



CITTÀ DI CAMPOSAMPIERO

PROVINCIA DI PADOVA

ORIGINALE

Registro Generale n. 44

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 7 DEL 24-10-2017

Ufficio: TRIB (TRIBUTI)

Oggetto: MACELLAZIONE SUINI A DOMICILIO PER USO FAMILIARE

IL SINDACO

- **VISTO** il Regolamento sulla Vigilanza Sanitaria delle carni approvato con R.D. 20.12.1928
n. 3298;
- **VISTI** i Regolamenti CE n. 178/02, 852/04, 853/04, e 1099/09;
- **VISTO** il Regolamento UE n. 1375/15;
- **VISTO** il Decreto Legislativo n. 200/10
- **VISTA** la Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 3888 del 31/12/2001 e s.m.
e i.;
- **VISTA** la Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 3710 del 20/11/2007 e s.m.
e i.;
- **VISTA** la Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 2560 del 16/09/2008;
- **VISTA** la nota del Ministero della Salute prot. 004460 del 28/11/14;
- **VISTA** la proposta del Direttore del Servizio Igiene degli Alimenti di Origine Animale
dell'Azienda ULSS 6 Euganea Distretto di Camposampiero”;

- **RITENUTO** necessario, ai fini della tutela della salute pubblica, regolamentare la tradizionale attività di macellazione dei suini a in modo da garantire l'ispezione delle carni e le verifiche sul rispetto del benessere degli animali;

ORDINA

1) La macellazione di suini, per **l'esclusivo consumo domestico privato**, di uno o al massimo due capi, è consentita dal 2 novembre 2017 al 28 febbraio 2018.

2) La macellazione di cui al punto 1) **è consentita esclusivamente presso l'azienda agricola del produttore primario che ha allevato gli animali**. Il produttore primario che intenda macellare altri suini oltre ai due consentiti o che intenda farlo in un periodo diverso da quello indicato al punto 1) , dovrà macellare gli animali presso un macello riconosciuto.

3) Gli interessati, almeno 3 giorni prima della macellazione, devono presentare domanda a questo comune, corredata dall'attestazione di avvenuto pagamento con bollettino di CCP in favore dell'Az. ULSS 6 Euganea - Servizio Tesoreria (CCP n. 16568354 - causale 0052) come segue:

- macellazione di un suino€ 35,00
- macellazione di due suini (nella stessa giornata).....€ 43,00

4) E' vietata la macellazione nel pomeriggio del sabato, nei giorni festivi e nelle ore notturne.

5) E' vietata la macellazione dei suini per conto di terzi;
e vietata altresì qualsiasi forma di commercializzazione delle carni o dei prodotti ottenuti dalla loro lavorazione.

6) Il proprietario o una persona sotto la responsabilità ed il controllo del proprietario, dovrà procedere alla macellazione dei suini assicurando:

- che agli animali siano risparmiati dolori, ansia e sofferenze evitabili;
- che gli animali siano abbattuti esclusivamente previo stordimento con pistola a proiettile captivo:

7) La lavorazione delle carni potrà iniziare soltanto una volta effettuata la visita sanitaria post mortem da parte del Veterinario Ufficiale che rilascerà apposita attestazione dell'esito della stessa.
Al Veterinario Ufficiale dovrà essere esibita l'apposita documentazione (Mod.4 all. al DPR n.320/54) circa la provenienza degli animali.

La presente ordinanza entra immediatamente in vigore e della stessa verrà data la più ampia diffusione attraverso il sito internet istituzionale.

I TRASGRESSIONI SARANNO PUNITE A NORMA DI LEGGE

Dalla residenza Municipale, li 24/10/2017

IL SINDACO
MACCARRONE KATIA

firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 c. 2 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.